

Rapporto

numero

7553 R

data

28 novembre 2018

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione della legislazione sul messaggio 27 giugno 2018 concernente la revisione parziale della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) volta all'introduzione nei comuni ticinesi del modello contabile armonizzato di seconda generazione (MCA2)

PREMESSA

I Titoli V e VI (art. 151 a 185) della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) regolano i principi della contabilità e della gestione finanziaria dei Comuni. Nel 2014 è stato introdotto nella contabilità cantonale il nuovo modello contabile armonizzato di seconda generazione ("MCA2"). Si tratta ora di estendere questo importante adeguamento anche a livello comunale.

Con il messaggio n. 7553 si propone quindi la modifica della LOC al fine di adeguarla all'introduzione del modello contabile armonizzato di seconda generazione. Si propone nel contempo una revisione generale di tali norme, in modo da rivedere la sistematica della parte relativa alla contabilità e alla gestione finanziaria modificando e abrogando quegli articoli ritenuti non più adeguati.

Seguendo un principio a cascata, in un prossimo futuro verranno adeguate le norme relative ai Consorzi, per i quali, in materia di tenuta dei conti, valgono per analogia i disposti della LOC (art. 31 LCCom). Il piano dei conti MCA2, seppur in una forma semplificata, è attualmente in fase di introduzione nei Patriziati.

I. CRONISTORIA

Nel 1981 la Conferenza delle direttrici e dei direttori delle finanze cantonali (CDF) ha emanato delle raccomandazioni per l'introduzione nei Cantoni e nei Comuni di una contabilità armonizzata per gli enti pubblici ("MCA1").

I Cantoni e i Comuni hanno via via introdotto:

- un piano dei conti armonizzato, con numerazione per genere e per funzione;
- la suddivisione del conto amministrativo in conto di gestione corrente e conto degli investimenti;
- un minimo di regole contabili e finanziarie.

In Ticino questi principi sono regolati in varie norme quali la Legge organica comunale (LOC) del 1987, il Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni (Rgfc) e il Manuale di contabilità per i Comuni ticinesi (MC). In ogni comune è stato implementato un piano dei conti, ratificato dalla Sezione degli enti locali (SEL).

L'evoluzione del primo modello, concretizzatasi nel MCA2 è stata favorita dal fatto che anche la Confederazione si è dotata di un sistema contabile moderno dal quale ora si vuole, a cascata, raggiungere anche i Cantoni ed i Comuni.

Le linee guida che hanno portato alle raccomandazioni MCA2 si basano idealmente sulle norme IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) e il principio ad esse legato del "True and fair view", ovvero una contabilità che sia il più trasparente possibile e che mostri in sostanza la situazione patrimoniale e gestionale al suo valore reale. Questo teorema, spinto all'eccesso, trova però i suoi limiti in un'indubbia complessità d'applicazione e si scontra con il principio della prudenza, fino ad oggi paradigma molto importante nella gestione finanziaria pubblica svizzera. Per questo, l'applicazione delle norme IPSAS con MCA2 non è ovunque rigorosa.

Nel 2008 la CDF ha quindi pubblicato il *Manuale per un modello contabile armonizzato per cantoni e comuni* (Manuale MCA2), documento che è stato in seguito più volte aggiornato in alcune sue parti.

A tutt'oggi il nuovo modello è stato introdotto in praticamente tutti i cantoni o semi-cantoni. Per quanto riguarda i comuni, nel 2018 questo lavoro sarà stato eseguito in 15 cantoni o semi-cantoni.

II. MCA2

MCA2 è un insieme di 21 raccomandazioni, quindi di per sé non formalmente vincolanti, che riguardano:

- il piano dei conti, con una numerazione per genere e funzionale armonizzata per tutti gli enti pubblici svizzeri;
- una serie di regole contabili e finanziarie che toccano vari ambiti (ammortamenti, valutazione degli attivi, presentazione del risultato d'esercizio, presentazione dello stato del capitale proprio, contabilità dei cespiti, delimitazioni contabili, prefinanziamenti, indicatori finanziari, ecc.).

La cultura federalista ha lasciato determinati spazi di autonomia nell'applicazione del nuovo modello, così che, come si vedrà in seguito, alcune raccomandazioni sono state adattate alla realtà ticinese. Nel messaggio governativo tali deroghe sono elencate e motivate nel dettaglio.

Il lavoro svolto finora

La Sezione degli enti locali (SEL) ha iniziato già da alcuni anni con i lavori preparatori nell'ottica di introdurre MCA2 nei comuni ticinesi. Con risoluzione governativa del 7 dicembre 2016 il Consiglio di Stato, su proposta della Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni, ha costituito un Gruppo di lavoro tecnico (GdL) per l'approfondimento delle singole raccomandazioni e la proposta di soluzioni per l'implementazione del nuovo modello nei comuni ticinesi.

Si è inoltre proceduto ad una consultazione dei comuni tramite la Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni, da cui è scaturita la necessità di procedere ad un'informazione preliminare ai Comuni, poi concretizzata dalla SEL. Le raccomandazioni del Manuale MCA2 sono state adeguate, laddove possibile, alle esigenze dei comuni ticinesi. In tre casi il GdL ha ritenuto di prescindere dal riprendere la raccomandazione; **per l'uso nei nostri Comuni queste si riducono quindi a 18.**

Infine da rilevare che ai nuovi Comuni di Bellinzona e Riviera, nati nell'aprile 2017 dalle rispettive aggregazioni, è stato concesso di introdurre anticipatamente il modello MCA2, limitatamente al piano dei conti con la nuova numerazione. Grazie a ciò sarà possibile valutare nella pratica l'utilizzo del nuovo piano contabile e la presentazione annuale dei conti, e disporre di un minimo di esperienza per adeguare e completare lo stesso in funzione dell'introduzione in tutti i comuni.

III. LE RACCOMANDAZIONI

R 01 - Elementi del modello di contabilità pubblica

R 02 - Principi di presentazione regolare dei conti

R 03 - Piano contabile e classificazione funzionale

R 04 - Il conto economico

R 05 - Delimitazioni attive e passive, Ratei e Risconti (RR)

R 06 - Correzioni di valore / rivalutazioni

R 07 - Ricavi da imposte

R 08 - Finanziamenti speciali e prefinanziamenti

R 09 - Accantonamenti e impegni condizionali

R 10 - Conto degli investimenti

R 11 - Bilancio

R 12 - Beni d'investimento / Contabilità dei cespiti / Valori iniziali e regole d'ammortamento

R 13 - Conto consolidato

R 14 - Conto dei flussi di liquidità

R 15 - Stato del capitale proprio

R 16 - Allegati ai conti annuali

R 17 - Obiettivi e strumenti di politica finanziaria (*non ripresa per i Comuni ticinesi*)

R 18 - Indicatori finanziari

R 19 - Procedure per il trapasso alle nuove regole di presentazione dei conti annuali

R 20 - Modello di legge sulle finanze comunali (*non ripresa per i Comuni ticinesi*)

R 21 - Strumenti finanziari (*non ripresa per i Comuni ticinesi*)

IV. I CAMBIAMENTI PIÙ SIGNIFICATIVI

L'adeguamento delle norme contabili porta a dei necessari cambiamenti, alcuni molto significativi.

Nuovo piano contabile

È la modifica più visibile, già conosciuta nei conti dello Stato.

L'aumento da 3 a 4 delle cifre secondo la suddivisione per genere di conto porta da una parte ad un'assegnazione più precisa delle fattispecie contabili, ma causa ovviamente una più difficile "leggibilità" e una maggior complessità d'uso. La novità richiederà senza dubbio uno sforzo di adattamento e assimilazione da parte di chi è chiamato ad utilizzare i conti comunali; per i funzionari dei comuni sarà importante una maggiore attenzione all'apertura di nuovi conti. In tal senso si prevede un'adeguata formazione ma specialmente una documentazione costantemente aggiornata e facilmente fruibile per aiutare i comuni in questo compito. Nella fase iniziale è inoltre previsto che la Sezione degli enti locali verifichi e ratifichi i piani dei conti di tutti i comuni, così come già fu il caso con l'introduzione della partita doppia, con MCA1, negli anni '90.

Riassunto dei conti - Presentazione a più stadi

Il riassunto dei conti consuntivi e preventivi fornisce i dati essenziali riguardanti l'anno di gestione in esame. La nuova impostazione è più precisa e suddivide il risultato dell'esercizio in tre livelli, e meglio in un **risultato operativo**, ovvero il "core business" del Comune (*livello 1*), e una **parte finanziaria** (interessi attivi e passivi, correzioni di valore) che assieme formano il **risultato ordinario** (*livello 2*); a ciò si aggiungono eventuali spese o ricavi **straordinari**, secondo una definizione comunque assai restrittiva: essi riguardano infatti eventi che, cumulativamente: non possono in nessun caso essere previsti - si sottraggono a qualsiasi controllo o influenza da parte degli organi comunali - non concernono l'attività operativa (ciò che, per inciso, esclude dai ricavi straordinari tutti i tipi di imposta, comprese le sopravvenienze).

Risultato **ordinario e straordinario** si sommano poi per ottenere il **risultato totale d'esercizio** (*livello 3*), che modifica il gruppo di conto 299 "Eccedenza o disavanzo di bilancio" (il capitale proprio in senso stretto).

Del riassunto dei conti farà parte anche il calcolo dell'**autofinanziamento** (più aderente al concetto di *cash flow* rispetto alla definizione attuale) ed il riassunto dei risultati dei servizi gestiti tramite i **fondi del capitale proprio** (servizi con obbligo di finanziamento causale)

Valutazione - Rivalutazione - Ammortamenti dei beni comunali

Le novità di cui alle R06, R12 e R19 sono indubbiamente di un certo peso.

- per i beni amministrativi (BA): prima valutazione a costo netto di acquisizione, in seguito ammortamenti pianificati;
- per i beni patrimoniali (BP): prima valutazione a costo netto di acquisizione, in seguito nessun ammortamento pianificato ma rivalutazione periodica al valore venale, con incidenza di volta in volta nel conto economico;

- al passaggio a MCA2 i BA non vengono rivalutati; i BP danno luogo invece a rivalutazione il cui risultato è portato direttamente a capitale proprio alla fine dell'anno di introduzione;
- l'ammortamento dei BA si suddivide in "pianificato" e "non pianificato", quest'ultimo è in pratica un'aggiustazione di valore al verificarsi di eventi che inducono una repentina perdita di valore;
- gli ammortamenti pianificati dei BA saranno basati sul sistema lineare (a quote costanti), con dei tassi stabiliti (forchetta min-max) basati sulla durata di utilizzo (seppur prudenziale) delle singole categorie di investimento;
- **non sarà più permesso effettuare ammortamenti supplementari.**

La scelta del sistema di **ammortamento lineare** è motivata innanzitutto dal fatto che permette di deprezzare l'investimento in modo costante, sicuramente più consono alla reale perdita di valore e quindi meglio adatta al principio del "True and fair view". L'attuale sistema, ovvero quello degressivo, ha invece lo scopo di mantenere basso il debito pubblico, obbligando ad accelerare l'ammortamento e quindi il conseguimento di un maggior autofinanziamento, soprattutto in presenza di forti investimenti.

Per il Comune il nuovo sistema significa una spesa per ammortamento inizialmente molto meno gravosa, che rimarrà però più a lungo nei conti. È possibile che questo possa indurre all'inizio ad una maggiore propensione ad investire con il rischio che un accumulo di investimenti porti con il tempo ad un maggior indebitamento.

Un motivo a favore del sistema lineare è inoltre costituito dalla migliore "giustizia generazionale": con questo sistema l'investimento viene infatti pagato dalle generazioni che lo utilizzano e non (come avviene con il sistema degressivo) prevalentemente dalla generazione che lo decide.

Per coerenza con quanto sopra si prevede di non più ammettere gli **ammortamenti supplementari**, oggi molto utilizzati quale mezzo per abbattere i BA (e quindi risparmiare sulla spesa di ammortamento), rispettivamente per "aggiustare" risultati d'esercizio troppo positivi. È quest'ultima ovviamente una pratica che si scontra con la trasparenza dei conti; essa crea riserve occulte, che non possono però essere riattivate. Contrariamente a quanto spesso si crede, l'ammortamento supplementare non riduce il debito pubblico, ma limita semmai l'aumento del **capitale proprio**. Quest'ultimo deve d'ora innanzi rimanere l'unica vera riserva, palese e controllabile, a disposizione del comune per superare periodi di difficoltà finanziaria, siano essi dovuti a problemi congiunturali oppure a scelte politiche (vedi forti investimenti).

L'amministratore comunale dovrà tener conto di questa grandezza (che ricordiamo non può essere inferiore a zero ma non ha un limite verso l'alto) e pianificare il suo agire in modo da rendere lo stesso stabile a lungo termine: sufficiente per evitare di trovarsi in eccedenza passiva, ma non troppo perché ciò sarebbe sintomo di un'eccessiva, prolungata, pressione fiscale.

Il tema della rivalutazione e quello dell'ammortamento sono stati oggetto di particolare esame all'interno della Commissione, la quale dopo un primo incontro al quale hanno presenziato i signori John Derighetti e Corrado Bianda dell'Ufficio della gestione finanziaria della SEL, ha formulato all'attenzione di tale Sezione alcune domande specifiche le cui risposte hanno permesso di meglio comprendere la tematica e gli impatti sui beni comunali.

In tema di Rivalutazioni, stante che per ogni Comune, in occasione dell'entrata in vigore dell'MCA2, ai beni patrimoniali viene attribuito un valore "reale" stabilito secondo il principio della "true and fair view" e ritenuto che già alcuni anni or sono si era proceduto a una rivalutazione dei beni comunali, è stato chiesto quale principio verrà applicato all'anno "zero" di entrata in vigore e meglio se è corretto ritenere che i Beni Patrimoniali già oggetto di rivalutazione quattro anni fa saranno oggetto di una nuova e completa rivalutazione o se sono previste delle eccezioni.

È stato confermato in risposta che la rivalutazione al momento del passaggio a MCA2 è da fare per tutti i beni patrimoniali. Le rivalutazioni effettuate alcuni anni fa (si era negli anni dopo la revisione LOC entrata in vigore il 01.01.2009 e la possibilità di rivalutare i beni immobili patrimoniali era stata prevista per mitigare - tramite un ammortamento straordinario sui BA di importo equivalente alla rivalutazione dei BP - l'effetto sulla gestione corrente comunale dell'aumento del tasso d'ammortamento minimo al 10%, poi ridotto all'8%), vanno comunque riviste secondo le indicazioni date (vedi Raccomandazione 6, MG pag. 8).

La SEL conferma di non disporre di un elenco dei comuni che hanno fatto capo a questa possibilità, per la quale non era necessaria una loro approvazione tuttavia essi ritengono che solo una minoranza dei comuni abbiano agito in questo senso, anche perché molti comuni non dispongono di importanti BP immobili.

È inoltre stato chiesto, ritenuto che i Beni Amministrativi non verranno rivalutati (quindi senza correttivi anche se i valori sono incongruenti), se su questi vi saranno delle verifiche o delle eccezioni.

La risposta è che i valori della maggior parte dei BA (eccezione: i prestiti e le partecipazioni) sono la risultante del costo di acquisizione dedotti gli ammortamenti effettuati durante gli anni (compresi eventuali ammortamenti supplementari). Logico quindi che essi corrisponderanno solo raramente al valore "reale", ma ciò è dovuto già solo al sistema di ammortamento degressivo utilizzato attualmente così come all'applicazione dei citati ammortamenti supplementari consentita da MCA1. Ciò che dovranno fare i comuni, è assegnare ad ogni cespite (o gruppo di cespiti), una durata di vita residua, al fine di calcolare un ammortamento coerente con la vetustà del bene e la sua durata di vita. La SEL cercherà di seguire i comuni in questo lavoro, anche se non ci sarà una verifica a tappeto; i bilanci di apertura MCA2 saranno d'altra parte verificati dagli organi di controllo esterno. Di transenna la SEL sottolinea pure che una rivalutazione dei BA comporterebbe la necessità di ammortizzare nuovamente i BA già ammortizzati in passato con MCA1.

Alla domanda sulla correttezza della considerazione che a seguito all'entrata in vigore del sistema, i BA saranno inseriti al costo di acquisto e in seguito oggetto di ammortamenti pianificati mentre i BP verranno inseriti al costo di acquisto e in seguito, senza alcun ammortamento possibile, sottoposti a rivalutazione periodica, la SEL ha confermato che effettivamente i BA vengono ripresi al loro valore d'acquisto al netto di sussidi e ammortamenti, mentre i BP devono essere tutti rivalutati.

In seguito i BA saranno oggetto di ammortamenti pianificati o, quando sarà il caso, di ammortamenti non pianificati. I BP saranno invece rivalutati periodicamente e non saranno soggetti ad ammortamenti pianificati.

In tema invece di Ammortamenti, ritenuto che dal messaggio emerge che i Beni Amministrativi saranno i soli a essere oggetto di ammortamento, secondo il sistema dell'ammortamento lineare, con dei tassi di ammortamento previsti (forchetta min-max) in base alla durata di utilizzo del bene, la domanda dei commissari era a sapere se vi sono già delle idee in merito, per determinati beni, di durata equa da considerare e se la stessa sarà uguale per tutti e pure se la linearità è prevista anche all'interno della forchetta. In pratica se è prevista una certa autonomia del comune o se vi saranno invece delle direttive comuni cantonali.

La SEL ha qui rimandato alla tabella seguente con i tassi di ammortamento che saranno ripresi nel Rgfc LOC e messi a punto laddove necessario con i servizi cantonali competenti (per esdempio canalizzazioni) e, in alcuni casi, confrontandosi con professionisti del ramo.

| Numero conto | Opera | Tasso % sul valore iniziale | Equivalente ad una durata di utilizzo (in anni) | Osservazioni |
|--------------|---|---|---|---|
| 1400 | Terreni | 0 - 2 | 50 - - | |
| 1400, 1401 | Strade, piazze, posteggi pubblici | 2,5 - 3 | 33 - 40 | |
| 1402 | Sistemazione corsi d'acqua e laghi | 2 - 2,5 | 40 - 50 | |
| 1403.0/3/9 | Altre opere del genio civile | 2 - 2,5 | 40 - 50 | p.e. parcheggi esterni, parchi gioco, giardini pubblici, cimiteri, centri di raccolta rifiuti (parte genio civile, senza contenitori) |
| 1403.1 | Approvvigionamento idrico | | vedi tabella a parte | come attuale art. 27 cpv. 4 Rgfc |
| 1403.2 | Depurazione acque - Canalizzazioni | 2 - 2,5 | 40 - 50 | |
| 1403.2 | Dep. acque - IDA - Opere del genio civile | 2 - 3 | 33 - 50 | |
| | Dep. acque - IDA - Imp. elettromeccanici | 5 - 6 | 17 - 20 | |
| | Dep. acque - IDA - App. comando e automazione | 20 - 25 | 4 - 5 | |
| 1403.4 | Ripari valangari | 2 | 50 | |
| 1403.5 | Produzione e distribuzione elettricità e gas | | secondo raccomandazioni settoriali | |
| 1404 | Costruzioni edili | 2,5 - 3 | 33 - 40 | compresi autosili |
| 1405 | Boschi e lavori forestali | 2,5 | 40 | |
| 1406 | Mobili, veicoli, macchinari, apparecchiature | 10 - 20 | 5 - 10 | compresi contenitori (interrati o non) per la raccolta dei rifiuti |
| 1406 | Veicoli speciali | 6,5 - 10 | 10 - 15 | |
| 1406 | Hardware | 20 - 25 | 4 - 5 | |
| 1420 | Software | 20 - 25 | 4 - 5 | |
| 1429 | Spese di pianificazione (PGS, PR, ecc.) | 10 | 10 | |
| 1429 | Altri investimenti immateriali | secondo la durata di utilizzo | | |
| 144, 145 | Prestiti e partecipazioni | nessun ammortamento pianificato | | |
| 146 | Contributi per investimenti | secondo la durata di utilizzo dell'investimento finanziato | | |

Il margine di manovra sarà solamente nella scelta dell'aliquota, all'interno della forchetta. Il tasso fissato al momento della realizzazione dell'opera va poi mantenuto per tutta la durata di vita del bene, salvo eventi che ne determinano una diminuzione sostanziale del valore (vedi concetto d'ammortamento non pianificato).

In fine i Commissari hanno chiesto alla SEL se il *Cantone avesse quantificato il possibile impatto di questo nuovo sistema di valutazione e di ammortamento. In risposta è stato rilevato che non dovrebbero esserci conseguenze che mettano in particolari difficoltà i comuni; in effetti è probabile che per la maggior parte dei comuni vi sarà inizialmente una diminuzione delle spese d'ammortamento sui BA per rapporto a MCA1, in particolare per quei comuni che si trovano a bilancio investimenti attivati di recente.*

Contabilità dei cespiti

Legato al tema degli investimenti, vi è l'introduzione obbligatoria della contabilità dei cespiti, un sistema di registrazione puntuale degli investimenti e della loro "storia". Alcuni comuni tengono già oggi un sistema simile, ma ciò è tutt'altro che generalizzato. Si tratta di un passo senz'altro necessario e utile, a maggior ragione per dei comuni che diventano sempre più grandi territorialmente.

Questo strumento necessiterà di un buon supporto informatico, dopodiché richiederà un certo lavoro di parametrizzazione iniziale ma permetterà in seguito un'automazione nelle registrazioni degli eventi legati agli investimenti (entrate, uscite, ammortamenti, riporto a bilancio, estrazione di tabelle varie). I comuni disporranno perciò di un inventario completo e dettagliato delle proprie opere, atto a fornire le informazioni necessarie alla gestione dei beni comunali a lungo termine. La contabilità dei cespiti sarà a disposizione della Commissione della gestione quale fonte di informazioni dettagliate, a seconda delle necessità.

Capitale proprio e fondi

Il capitale proprio (CP) è oggi limitato a due conti (risultato d'esercizio e risultati cumulati) Nel concetto MCA2 vi saranno 4 gruppi da utilizzare, che saranno limitati a:

- fondi del capitale proprio
- riserve per budget globali
- riserve da rivalutazione
- eccedenza / disavanzo di bilancio, ovvero il CP in senso stretto, costituito cioè dal risultato annuale e dalla somma dei risultati totali d'esercizio degli anni precedenti.

Per quanto riguarda i *Finanziamenti speciali* (FS), il modello MCA2 prevede possano essere assegnati sia al CP sia al Capitale di terzi (CT) a dipendenza di determinati criteri. Per i Comuni ticinesi si è scelto di assegnarli tutti al CT, scelta in parte dettata dalla necessità di semplificazione.

Per contro i Fondi (oggi sconosciuti in Ticino) vengono assegnati unicamente al CP, utilizzandoli per fungere da "capitale proprio" dei servizi finanziati tramite tasse causali. In altre parole, questi servizi saranno pareggiati annualmente tramite un'operazione contabile che ne assegnerà il risultato al relativo Fondo, così che non influenzeranno il risultato del comune. Il Fondo permetterà quindi di gestire questi servizi secondo il principio della copertura dei costi sul medio termine. Ovvio che gli stessi dovranno essere (come in gran parte già è) correttamente separati contabilmente in un apposito centro costo.

Siccome l'utilizzo dei Fondi del CP è legato all'obbligo imperativo di copertura totale dei costi tramite tasse causali, il Rgfc indicherà quali servizi dovranno essere gestiti per il loro tramite. Si ritiene che oggi ciò sia il caso per i settori dell'approvvigionamento idrico e del servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti (in forza dell'art. 28 LALPAmb). In seguito si potrà aggiungere il settore della depurazione delle acque.

I comuni potranno autonomamente avvalersi dei Fondi per la gestione di servizi di interesse locale, definiti tramite regolamenti comunali, quali ad esempio: teleriscaldamento, fornitura di elettricità, porto comunale, TV via cavo, ecc.

V. PASSI VERSO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO MODELLO

L'approvazione del messaggio n. 7553 permetterà di procedere con base solida verso la completazione dei lavori necessari per giungere all'introduzione in tutti i comuni del nuovo modello.

Si tratterà innanzitutto di completare le basi legali, elaborando *ex novo* il Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni (Rgfc) nonché la specifica direttiva, ovvero il Manuale di contabilità (MC). Quest'ultimo documento sarà l'elemento portante della formazione/informazione che dovrà permettere a funzionari e politici comunali di adattare la loro contabilità al nuovo sistema.

Un ruolo determinante lo svolgeranno anche le ditte fornitrici dei programmi informatici, che peraltro sono da tempo già in contatto con la SEL per i necessari adattamenti.

Alfine di garantire che tutti i comuni possano partire con un piano dei conti corretto, quest'ultimo sarà oggetto di approvazione da parte della SEL. Il nuovo piano dei conti sarà utilizzato la prima volta contestualmente con un preventivo, a partire dal quale varranno tutte le nuove norme legate alla presente revisione di legge.

Il legislativo comunale dovrà poi approvare, assieme all'ultimo consuntivo "MCA1", il bilancio d'apertura elaborato con il nuovo piano dei conti e con le nuove regole di valutazione dei beni comunali.

L'impegno non indifferente dei passi sopra descritti ha convinto il Consiglio di Stato a prevedere l'introduzione del nuovo modello in tre scaglioni di comuni, negli anni 2020, 2021 e 2022. L'inserimento dei comuni nei 3 scaglioni avverrà di principio (possibilmente) su base volontaria.

In tal senso, l'entrata in vigore della presente modifica legislativa decorrerà *ad hoc* per ogni comune, dal 1. gennaio dell'anno per il quale avranno ricevuto la ratifica del piano contabile, da utilizzare per il relativo preventivo.

Si ricorda come i nuovi Comuni di Bellinzona e Riviera già hanno adottato il piano dei conti a partire dal preventivo 2018.

VI. PROPOSTA DI REVISIONE DELLA LOC

Impostazione generale dei nuovi articoli LOC

Le modifiche dettate dall'avvento di MCA2 hanno fornito l'occasione per una verifica di tutti gli articoli riguardanti la gestione finanziaria e la contabilità, ponendovi mano laddove ritenuto necessario.

È proposta innanzitutto una nuova sistematica, che dovrebbe migliorare la lettura e la ricerca delle norme in questo settore. La nuova impostazione introduce una maggiore suddivisione. Gli articoli saranno dal 151 al 184, e si ridurranno da 42 a 34.

Il Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni (Rgfc) verrà completamente riscritto ed avrà una struttura che ricalcherà la sequenza degli articoli di legge.

VII. CONSEGUENZE PER I COMUNI

Le conseguenze per i comuni ticinesi sono senz'altro importanti, innanzitutto dal punto di vista della gestione amministrativa. Essi saranno chiamati a:

- dotarsi di un nuovo piano contabile, più completo ma anche più complesso.
- dotarsi dei necessari aggiornamenti informatici.
- provvedere alla necessaria formazione interna.

Dal punto di vista finanziario, detto dell'adeguamento dei programmi informatici, non ci dovrebbero essere spese degne di nota.

Nell'ottica dei risultati d'esercizio dei comuni, un certo cambiamento potrebbe essere indotto dal nuovo sistema di ammortamento. A dipendenza della situazione infatti, si potrebbero verificare inizialmente degli sgravi (più probabile) oppure degli aggravii sulla gestione corrente dovuti ad una riduzione o aumento della spesa di ammortamento. A lungo termine però la situazione dovrebbe riequilibrarsi. Infine, specialmente al momento del passaggio al nuovo sistema, alcuni comuni potranno avere una variazione (si presume perlopiù in senso positivo) del capitale proprio, derivante dalla rivalutazione a valore venale dei beni patrimoniali.

VIII. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra, ritenuto che, ad ormai oltre trent'anni dall'introduzione del primo modello di contabilità armonizzata per i comuni ticinesi, viene qui proposta un'evoluzione del pacchetto di articoli che regolano la tenuta contabile e la gestione finanziaria dei comuni, necessaria per tenere il passo con gli standard fissati a livello nazionale e opportuna per adeguare all'evoluzione dei comuni questo importante strumento di gestione e informazione ad uso degli amministratori comunali, la scrivente Commissione chiede al Gran Consiglio di approvare le modifiche alla LOC come da messaggio n. 7553.

Per la Commissione della legislazione:

Enea Petrini, relatore

Agustoni - Celio - Corti - Delcò Petralli -

Ducry - Ferrara - Filippini - Gendotti -

Lepori - Rückert - Viscardi